

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### Art.1.

È costituita in Firenze l'Associazione regionale di categoria dei Bed and Breakfast/Affittacamere, denominata:

#### “ B&B - SISTEMA REGIONALE TOSCANO”

L'Associazione è regolamentata dagli articoli 36 e seguenti del c.c., è apolitica e non ha fini di lucro.

### I Soci

### Art. 2.

2.1. All'Associazione possono aderire:

- a) tutti i soggetti o enti residenti nel territorio toscano, titolari di un'attività di Affittacamere situata in Toscana, così come definita dalla L. 217/1983 - art. 6 (Legge Quadro sul Turismo) e seguenti.
- b) I proprietari di abitazioni private situate in Toscana, con i requisiti richiesti dalle leggi in materia di ricettività familiare di tipo “Bed and Breakfast”.
- c) I clienti italiani o stranieri di tali servizi ricettivi, siano essi persone od enti che, per motivi di turismo o di viaggio di qualunque natura, desiderino godere delle facilitazioni e convenzioni che saranno stipulate tra i soci o vogliano concorrere liberamente al sostegno dell'ospitalità turistica di tipo familiare che l'Associazione intende promuovere.
- d) Infine tutti gli enti, società ed associazioni, residenti nel territorio nazionale e straniero, rappresentative degli interessi dei suddetti soggetti.

2.2. Requisiti più restrittivi saranno poi precisati in un'apposita “Carta dell'Ospitalità Familiare”, che costituirà apposita integrazione del presente punto 2) dello Statuto. Detta Carta regolerà le caratteristiche dei soci di cui ai precedenti punti a) e b) per quanto riguarda i seguenti punti fondamentali:

- a) le caratteristiche che dovrà possedere l'alloggio e le condizioni generali della casa;
- b) I requisiti personali dell'esercente;

2.3. Le categorie di soci sono denominate come segue:

- Soci Fondatori.
- Soci Qualificati Professionali: i titolari di attività extra alberghiera e gli enti di ogni tipo, con i requisiti definiti all'art. 2, punto 2.1., capo a).
- Soci Qualificati Non Professionali: i titolari di attività extra alberghiera e gli enti di ogni tipo, con i requisiti definiti all'art. 2, punto 2.1., capo b).
- Soci Ordinari: i potenziali clienti dei Soci Qualificati.
- Soci Sostenitori: i soci e non soci i quali, donando liberamente somme di denaro a favore dell'Associazione, ne permettono un più solido sostentamento.
- Soci Benemeriti: i soci che per l'attività svolta, per la dedizione offerta e per il prestigio che hanno dato all'Associazione, abbiano conseguito particolare merito.

2.4. La qualità di socio si perde per:

- a) il venir meno dei requisiti di socio come sopra definiti.
- b) decisione unanime del Consiglio Direttivo. Avverso l'esclusione deliberata dal Consiglio è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

### Gli Scopi

### Art. 3.

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- a) favorire la diffusione dell'ospitalità turistica di tipo familiare, soprattutto come cultura, tipicamente legata alla parte più tradizionale della società italiana;
- b) coordinare le esigenze delle categorie di soci di cui al punto precedente;
- c) Definire standard di qualità per il settore;
- d) Creare un marchio B&B con inserimento del logo regionale;
- e) Fornire supporto e assistenza tecnica, legislativa, gestionale e fiscale ai soci e agli enti pubblici;
- f) Fornire servizi di accompagnamento per l'apertura, l'avvio e la gestione di strutture ricettive extra alberghiere, per l'applicazione di un sistema di gestione

- di qualità, comunicazione, marketing del settore;
- g) Convogliare l'incontro di domanda e offerta di alloggi tra i soci;
  - h) Creare un sito Web;
  - i) Provvedere all'inserimento di pagine web nei siti della Regione Toscana e delle strutture associative nazionali ed internazionali;
  - j) Produrre depliant da diffondere alle mostre turistiche locali e internazionali attraverso l'APET, e le strutture associative nazionali;
  - k) Redigere un quaderno contenente il percorso d'indirizzo generale da seguire per l'apertura un B&B;
  - l) Collaborare con soggetti esterni che abbiano maturato un'ottima esperienza nel settore (associazioni, società, centri studi e ricerche, tour operator, operatori nel settore della New Economy, ecc.) che si integreranno specificatamente per il funzionamento del "Sistema Toscana B&B" attraverso le seguenti azioni:
    - Verifica di qualità
    - Prenotazioni
    - Marketing turistico
    - Formazione
    - Promozione internazionale
  - m) Rappresentare presso l'esterno le categorie di soci in oggetto, portandone le eventuali rivendicazioni a conoscenza del pubblico e del legislatore;
  - n) Creare e/o partecipare ad una struttura di tipo federativo in cui convogliano le associazioni e gli enti rappresentativi delle categorie in oggetto, al fine di creare una rete di soggetti interrelati e sinergici per il raggiungimento degli scopi di cui sopra;
  - o) Fornire materiale informativo, a tutti gli associati così come a chi ne faccia richiesta, sulle novità del settore e sulla vita dell'associazione;
  - p) Progettare e realizzare corsi di formazione per operatori di B&B/Affittacamere e interessati al settore utilizzando Bandi di Concorso (PIR – POR – POP – LEADER, ecc.) destinati alle diverse aree territoriali della Toscana;

- q) Organizzare un centro di monitoraggio e censimento dei vecchi e dei nuovi operatori di B&B raggruppandoli in una programmazione comune di promozione e marketing territoriale nazionale ed estera.

#### **Art. 4.**

Per contribuire al raggiungimento degli scopi predetti verrà costituito altresì un apposito Comitato per la partecipazione alla redazione di una guida turistica nazionale sul fenomeno del Bed and Breakfast in Italia. Essa costituirà un'attività commerciale i cui introiti non dovranno però far perdere all'Associazione la qualifica di "ente non commerciale" secondo le vigenti leggi.

#### **Art. 5.**

Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- a) disponibilità di uno stabile, come sede principale e regionale, in Firenze;
- b) eventuali contributi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, e degli Enti Locali, anche in base alle vigenti norme in materia;
- c) Quote pagate dagli associati come definiti dall'art.2);
- d) Contributi integrativi per i servizi prestati agli associati di cui all'art. 3) lett. c) e lett. d);
- e) Elargizioni liberali di associati o di terzi (persone fisiche od enti);
- f) Donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili.

#### **Gli Organi**

#### **Art. 6.**

L'Ente è costituito dai seguenti organi:

- a) Assemblea Generale degli associati;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente, Vice-Presidente, Segretario-Tesoriere.
- d) Collegio dei Probiviri.

## **Assemblea generale**

### **Art. 7.**

L'Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione, ai sensi dell'art. 2) dello Statuto.

### **Art. 8.**

#### **8.1. I compiti devoluti all'Assemblea sono:**

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, di sua spettanza a sensi dell'art. 13 dello Statuto, ed eleggere i Proviviri;
- b) approvare il programma annuale di gestione delle attività dell'Associazione;
- c) Approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione;
- d) esprimere, inoltre, il proprio parere vincolante su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.

#### **8.2. In occasione della prima Assemblea, dopo la stipula dell'atto costitutivo, l'Assemblea dovrà deliberare sui seguenti punti:**

- a) nomina del Consiglio Direttivo;
- b) nomina dei Proviviri;
- c) data in cui verrà convocata l'assemblea successiva per decidere sugli ulteriori necessari adempimenti per il buon funzionamento dell'Associazione.

### **Art. 9.**

L'Assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e l'esame del conto consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno i due terzi degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata nella sede regionale di Firenze. Per salvaguardare la democraticità ma anche l'unità gestionale dell'Associazione si conviene che:

- a) le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno i tre quarti dei soci in

prima convocazione e dei due terzi in seconda convocazione. In mancanza, la deliberazione è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti, in seconda convocazione e con il solo voto favorevole dei due terzi dei soci fondatori.

- b) Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono le stesse maggioranze di cui al punto a). Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### **Art. 10.**

Ogni associato, persona o ente, ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, con delega scritta.

Il voto con delega non è valido nei seguenti casi:

- a) per l'elezione del Consiglio Direttivo.
- b) Per l'approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo.

Ogni socio non può rappresentare con delega più di tre soci.

### **Art. 11.**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, l'Assemblea elegge il Presidente.

Inoltre l'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

### **Art. 12.**

I Soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, e mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare.

## **Amministrazione**

### **Art. 13.**

Il Consiglio Direttivo verrà costituito nel modo seguente:

- a) per il periodo iniziale e fintanto che non siano nominati i Consiglieri di cui al seguente «Capo-b)» il socio fondatore Peter Völk viene autorizzato a compiere le pratiche inerenti alla legale esistenza dell'Associazione qui costituita, a convocare la prima assemblea dei soci - entro quattro mesi dall'atto costitutivo - per l'elezione del Consiglio Direttivo ed a soddisfare ogni richiesta anche formale della competente Autorità in ordine a tutto quanto qui statuito.
- b) Successivamente alla prima Assemblea, il Consiglio Direttivo sarà costituito da tre Consiglieri eletti direttamente dall'Assemblea.  
I membri del Consiglio Direttivo devono risultare soci al momento dell'acquisto della carica.

### **Art. 14.**

Compiti del Consiglio direttivo sono:

- a) elezione del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario-Tesoriere il quale può essere nominato tra i componenti del Consiglio e anche al di fuori dello stesso.
- b) Studio e formulazione del programma annuale di gestione e delle attività dell'Associazione.
- c) Elaborazione e redazione dei bilanci di previsione e dei consuntivi di gestione.
- d) Scelta e composizione del personale di servizio.
- e) Stabilire l'importo annuale delle quote sociali delle diverse categorie di soci di cui all'art.2) dello Statuto.
- f) Stabilire gli importi annuali dei contributi integrativi sotto forma di "tassa di iscrizione" per i servizi prestati agli associati di cui all'art. 3) lett. c).
- g) Delibera con motivazione scritta e in modo insindacabile sull'ammissibilità o il rigetto delle domande di ammissione a socio.

- h) Ogni altro compito di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente al funzionamento dell'Associazione.

### **Art. 15.**

Per le deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

### **Art. 16.**

Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni, con le seguenti eccezioni:

- a) sostituzione del componente decaduto nel caso di recessione automatica (cessato diritto di appartenenza all'associazione) in occasione della prima assemblea con reintegro automatico sulla base delle risultanze dell'ultima votazione.
- b) Dimissioni volontarie od espulsione per motivi gravi per uno o più componenti con reintegro automatico sulla base delle risultanze dell'ultima votazione.  
I membri del Consiglio direttivo uscenti possono essere rieletti.

### **Art. 17.**

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, unitamente al Vice Presidente, tra i componenti del Consiglio direttivo stesso.

Al Presidente spettano le seguenti facoltà:

- a) rappresentanza legale dell'Associazione;
- b) convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
- c) direzione amministrativa dell'Associazione;
- d) stipulazione dei contratti dell'Associazione;
- e) rappresentanza dell'Associazione in giudizio;
- f) sovrintendenza di tutti gli Uffici dell'Associazione;

- g) assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio.

Tali facoltà spettano al Vice-Presidente, in caso di impedimento od assenza del Presidente.

#### **Art. 18.**

Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio oppure anche al di fuori degli stessi.

Non c'è incompatibilità di carica se in una sola persona vengono riunite le cariche di Vicepresidente e Segretario-Tesoriere.

Spetta al Segretario-Tesoriere:

- a) redigere i verbali dell'Assemblea del Consiglio Direttivo;
- b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- c) tenere la contabilità ed i libri associativi;
- d) emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;
- e) tenere la cassa.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Segretario-Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente in veste di direttore amministrativo ai sensi dell'art. 17 lett. c) del presente Statuto.

#### **Esercizi associativi**

#### **Art. 19.**

Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 20.**

L'Associazione terrà:

- a) libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario-Tesoriere;
- b) libro Verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario-Tesoriere;
- c) libro giornale a cura del Segretario-Tesoriere;

- d) libro Inventari, a cura del Segretario-Tesoriere;
- e) libro degli associati, sempre a cura del Segretario-Tesoriere.

#### **Probitivi**

#### **Art. 21.**

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probitivi da nominarsi dall'Assemblea, in occasione della prima assemblea.

I Probitivi dureranno in carica tre anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

#### **Scioglimento**

#### **Art. 22.**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Inoltre l'Associazione si estingue se il numero dei soci scende a meno di tre.

In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità o ad altre associazioni che abbiano per scopo la diffusione dell'ospitalità di tipo familiare in Italia.

#### **Disposizioni generali e finali**

#### **Art. 24.**

**24.1.** Secondo le disposizioni del D.Lgs. 460/1997, per la definizione di ente non commerciale di un'Associazione di Categoria, si aggiungono - per quanto non presenti negli articoli precedenti dello Statuto - le seguenti clausole espresse obbligatorie:

- a) è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale dell'Associazione durante la vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista dalla legge.

- b) Il consuntivo di gestione elaborato dal Consiglio Direttivo sarà redatto nella forma di rendiconto economico e finanziario.
- c) Le quote o contributi associativi non sono trasmissibili, salvo *mortis causa* del partecipante. Le quote ed i contributi non sono rivalutabili nel tempo.

**24.2.** Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.